COMUNE DI CASCINA
(Provincia Di Pisa)
MACROSTRUTTURA 2

DETERMINAZIONE N. 1 DEL 07/12/2017 DEL NUCLEO UNIFICATO COMUNALE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE CON FUNZIONI DI AUTORITÀ COMPETENTE AI SENSI DELL'ART. 5, C. 1 D.LGS. N. 152/2006 E ART. 4 LETT. H) L.R.T. 10/2010.

Convocazione:

07 Dicembre 2017 (nota prot. n. 3744 del 17.02.2015)

Ordine del Giorno:

PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI – PR 38.2 - COMPARTO 2 VIA DEL FOSSO VECCHIO – UTOE 38 – CASCINA EST CON CONTESTUALE VARIANTE AL R.U.
Verifica di procedura semplificata di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art.5 comma 3 ter L.R. 10/2010 e ss.mm.ii. – PROVVEDIMENTO MOTIVATO del Nucleo Unificato Comunale di Valutazione Ambientale con funzioni di autorità competente ai sensi dell'art. 5, c. 1 d.lgs. n. 152/2006 e art. 4 lett. h) l.r.t. 10/2010.

Nella seduta del 07 Dicembre 2017 sono presenti:

- arch. Sabina Testi, con funzioni di Presidente;
- ing. Simone Pagni;
- arch. Riccardo Breschi;

risulta assente:

- arch. Graziano Massetani.

I componenti esterni del **Nucleo Unificato Comunale di Valutazione Ambientale** (NUCVA) sono stati regolarmente invitati con pec prot. n. 36931 del 04/12/2017 da parte del Presidente.

Ai sensi dell'art.3 dell'allegato 1 "Foglio disciplinante funzioni" della DGC n. 171 del 17.11.2017 ad oggetto "NOMINA COMPONENTI NUCLEO UNIFICATO COMUNALE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE CON FUNZIONI DI AUTORITA' COMPETENTE AI SENSI DELL'ART. 5, C. 1 D.LGS. N. 152/2006 E ART. 4 LETT. H) L.R.T.10/2010 e APPROVAZIONE FOGLIO DISCIPLINANTE FUNZIONI.", si ritiene valida la seduta odierna poiché presente la maggioranza assoluta dei componenti del NUCVA.

Sono inoltre presenti l'arch. Davide Tonelli Responsabile del procedimento, UOC del Servizio Pianificazione e SIT e l'arch. Alice Lenzi, Responsabile del Servizio Pianificazione e SIT.

L'arch. Alice Lenzi, Servizio Pianificazione e SIT svolge anche funzioni di segretario verbalizzante.

Il Nucleo Tecnico Comunale di Valutazione Ambientale

Visti gli elaborati costituenti il PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI – PR 38.2 - COMPARTO 2 VIA DEL FOSSO VECCHIO – UTOE 38 – CASCINA EST CON CONTESTUALE VARIANTE AL R.U., presentati dal Responsabile del Procedimento del Piano;

Vista la LR 10/2010 "Norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione Di Impatto Ambientale (VIA) di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). ed, in particolare, l'art. 5 comma ter della medesima;

Vista la RELAZIONE MOTIVATA redatta ai sensi dell'art. 5 comma 3 ter della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 per la VALUTAZIONE DI ASSOGGETTABILITÀ SEMPLIFICATA A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA, a firma congiunta dell'arch. Davide Tonelli e dell'allora Responsabile della Macrostruttura Pianificazione del Territorio e Patrimonio, Ing. Luisa Nigro in data 18.08.2017 nella quale :

- vengono illustrate le motivazioni che conducono a far ricorso alla procedura semplificata, in quanto la modifica proposta non determina effetti ambientali attesi diversi da quelli già valutati in sede di VAS del Regolamento Urbanistico e del Piano Strutturale, approvate a marzo 2015;
- si ritiene adeguato fare riferimento al quadro conoscitivo ambientale dei suddetti atti di governo del territorio, per i quali è stata espletata positivamente la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- si ritiene che gli effetti attesi possano essere eventualmente mitigati attraverso l'applicazione dell'art 40 "Norme ambientali" e seguenti (art. 40.1 - 40.9) contenuti nel Capo I del Titolo V delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico vigente;
- viene esplicitato che la variante non determina cambiamenti delle condizioni di pericolosità o fattibilità già approfonditi in sede di formazione del piano strutturale e del regolamento urbanistico;
- viene altresì ribadito che la variante non comporta impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato e si ritiene coerente con gli obiettivi specifici della III invariante del PIT a valenza di piano paesaggistico approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 37 del 27 marzo 2015, in quanto l'intervento è volto a indirizzare le strutture produttive evitando la dispersione incrementale di ulteriori lotti, utilizzando parte di territorio la cui destinazione attuale è Aree Produttive.
- Si ritiene che la variante in esame possa rientrare tra i procedimenti di cui all'art. 5, comma 3 ter della Legge Regionale 12 febbraio 2010, n.10, per cui l'Autorità Competente dovrà esprimersi con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS, entro 30 giorni dal ricevimento di copia della proposta di piano.

Vista la relazione del Responsabile del Procedimento, Arch. Davide Tonelli del Servizio Pianificazione e SIT, datata 06.12.2017, redatta in riferimento al procedimento di adozione di un Piano di Lottizzazione ex Art. 115 L.R. n. 65/2014, in attuazione della disciplina del Regolamento Urbanistico vigente; tavola DP-10 "Dettaglio delle previsione 1:2.000", dell'art.27.2 "Aree per nuovi insediamenti produttivi [PR]" delle NTA del Regolamento Urbanistico e della specifica Scheda Norma inserita nell'Allegato A "Disciplina urbanistica di dettaglio" alle NTA del RU (PR 38.2).

Visto il messaggio di posta elettronica del Responsabile del Procedimento, Arch. Davide Tonelli, del 09.10.2017 con la quale veniva trasmessa per gli adempimenti di competenza all'Ufficio Ambiente la Relazione Motivata redatta ai sensi dell'art 5 comma 3 ter L.R.T. n. 10/2010 redatti dall' arch. Marco Malloggi, in qualità di tecnico incaricato dalla proprietà.

Vista la nota prot. Int. 12 del 12.10.2017 con la quale, relativamente all'oggetto, sono stati trasmessi dal Responsabile del Procedimento: la Relazione redatta ai sensi dell'art. 40 "Norme ambientali" delle NTA del RU e l'elaborato grafico Tav 21 - Tavola ambientale, entrambi gli elaborati a firma del Dott. Arch. Marco Malloggi, tecnico incaricato dalla proprietà;

Vista la documentazione presentata dal Dott. Arch. Marco Malloggi con prot. 37221 del 06/12/2017, a sostituzione ed integrazione dei suddetti due elaborati;

Visti i "Pareri degli enti" contenuti nel fascicolo del Piano di lottizzazione rilasciati da: Telecom Italia, Acque spa, Toscana Energia ed Enel Distribuzione;

Visto il contributo del Responsabile del Servizio Ambiente Prot. int. 38 del 06/12/2017 con il quale i contenuti della Relazione redatta ai sensi dell'art.40 delle NTA del RU, vengono ritenuti rispondenti alle medesime disposizioni contenute nel Regolamento Urbanistico;

Preso atto della necessità di adottare la presente determinazione con valenza di provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 5 comma 3 ter della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10;

Preso atto delle prescrizioni ambientali contenute nell'art.24 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Lottizzazione in oggetto;

Visti:
- il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii.;
- la L.R. Toscana 12.02.2010 n. 10 "Norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e di Valutazione di Incidenza" e successive modifiche e integrazioni;

Rilevata la propria competenza in virtù della delibera di Giunta Comunale n. 171 /2017 avente ad oggetto **"NOMINA COMPONENTI NUCLEO UNIFICATO COMUNALE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE CON FUNZIONI DI AUTORITA' COMPETENTE AI SENSI DELL'ART. 5, C. 1 D.LGS. N. 152/2006 E ART. 4 LETT. H) L.R.T.10/2010 e APPROVAZIONE FOGLIO DISCIPLINANTE FUNZIONI.",** con la quale è stato rinnovato il Nucleo Unificato Comunale di Valutazione Ambientale (NUCVA) con funzioni di Autorità Competente;

Per le motivazioni espresse in premessa,

DETERMINA

1. di ritenere il Piano di lottizzazione in oggetto variante al Regolamento Urbanistico di valenza formale e di carattere redazionale, non comportante modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS ed, in conformità dell'art. 5 comma 3 ter della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10, sottoponibile alla procedura di assoggettabilità semplificata;

2. di ritenere che tale variante non comporti significativi impatti sull'ambiente sulla base della documentazione richiamata in premessa ed, in particolare, dei capitoli 6 e 7 della Relazione ex art 40 NTA RU ed in relazione ai criteri di cui all'Allegato 1 della citata L.R. 10/2010;
3. di escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica il PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI – PR 38.2 - COMPARTO 2 VIA DEL FOSSO VECCHIO – UTOE 38 – CASCINA EST CON CONTESTUALE VARIANTE AL R.U.;
4. di trasmettere la presente determinazione, in semplice copia originale, al Responsabile del Procedimento del Piano di lottizzazione e del Responsabile del Servizio Pianificazione e SIT, per gli adempimenti conseguenti.

Cascina, lì 07 Dicembre 2017

IL PRESIDENTE
arch. Sabina Testi _____

I COMPONENTI:

arch. Riccardo Breschi _____

ing. Simone Pagni _____

Il segretario verbalizzante
arch. Alice Lenzi _____